

STATUTO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Laborfonds nella seduta del 08/03/2022.
Data di deposito in COVIP 30/03/2022)



Laborfonds
Di più per il tuo futuro
Dein Plus für die Zukunft



STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore Generale
- Art. 27 - Funzioni Fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione
- Art. 29 - Depositario
- Art. 30 - Conflitti di interesse
- Art. 31 - Gestione amministrativa
- Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 34 - Modalità di adesione
- Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 36 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 37 - Modifica dello Statuto
- Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 – Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige" in forma abbreviata "Fondo Pensione Laborfonds" (di seguito denominato "Fondo"), in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l'Associazione albergatori della Provincia di Trento, l'Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l'Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l'Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l'Associazione Provinciale dell'artigianato della Provincia di Bolzano, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l'Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l'Unione contadini della Provincia di Trento, l'Associazione Confesercenti di Trento, l'Associazione Confesercenti dell'Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l'UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI, UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA', SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI, SANITA', STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori, (di seguito "fonti istitutive"). Le "fonti istitutive" vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell'ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati "accordi integrativi").
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo La Nota informativa riporta l'indicazione dei contratti che hanno attivato la suddetta modalità di contribuzione.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.38.
4. Il Fondo ha sede in Bolzano.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è laborfonds.pec@actaliscertymail.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il numero 93.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
2. Il Fondo si avvale delle misure di sostegno disposte dalla legge regionale 3/97.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand'anche eventualmente in modo tacito:
 - a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;
 - b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;
 - c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda;
 - d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall'art. 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per detti lavoratori non trovano applicazione gli artt. 8, 10, 12 e 13 del presente Statuto in quanto, a norma dell'art. 23 comma 6 del Decreto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa, la cui disciplina è riportata in allegato al presente Statuto.
2. Qualora previsto dai contratti collettivi o da norme di legge, i lavoratori di cui al precedente comma 1 possono aderire al Fondo, anche in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, per effetto del solo versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2.
3. Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.
4. Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.
5. Con il termine beneficiari si identificano i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profilo di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. Qualora, per effetto del conferimento tacito, al Fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili a un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi due mesi, l'aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.
4. I contributi aggiuntivi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al comparto precedentemente scelto dall'aderente, unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione di quest'ultimo. Per coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento di contributi contrattuali, gli stessi sono destinati, in assenza di un'esplicita scelta da parte degli interessati, al comparto di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:
 - a.1) un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - a.2) un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dei soggetti fiscalmente a carico di cui al precedente art. 5, comma 3;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
 - d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 2, la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi di cui al comma 2.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento al Fondo del TFR maturando. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a e b1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto di appartenenza. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, eventualmente integrato dalla garanzia di risultato, al netto dell'eventuale quota di prestazioni da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può altresì riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50% o dell'80%;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La portabilità dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2 è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati al Fondo, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento adottato e modificato su delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:
 - + l'Assemblea dei Delegati
 - + il Consiglio di Amministrazione
 - + il Presidente e il Vice Presidente
 - + il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza dei datori di lavoro, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurano agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. Quando la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata con la sostituzione di ventidue componenti originariamente eletti, di cui almeno undici Delegati dei lavoratori ed almeno undici Delegati dei datori di lavoro, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio annuale;
 - b) elegge gli Amministratori e i componenti il Collegio dei Sindaci;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci e quello eventuale degli Amministratori;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - e) delibera l'entità della quota di iscrizione di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 7 e della quota associativa di cui al comma 1 lettera b1) dell'art. 7 su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione abilitata ai sensi della normativa vigente e iscritta nel registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e determina il corrispettivo alla stessa spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
 - g) revoca per giusta causa l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui alla precedente lettera;
 - h) delibera in merito all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione legale;
 - i) delibera in materia di annullamento del rapporto associativo, nonché in materia di esclusione o di espulsione di soci;
 - j) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a) modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno 42 Delegati e delibera con il voto favorevole di oltre la metà dei Delegati intervenuti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 48 Delegati e delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 40 Delegati, la delibera di scioglimento del fondo con il voto favorevole di almeno 45 Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei lavoratori e i Delegati dei datori di lavoro in seno all'Assemblea, appositamente convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali, provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi sei Amministratori, sulla base di liste di candidati, predisposte da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro;
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero degli Amministratori effettivi eleggibili più tre supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità degli Amministratori. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alla terza votazione si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
7. La carica di Amministratore non è compatibile con cariche pubbliche elettive. L'Amministratore che versi in una situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ha facoltà di optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, in caso di opzione negativa, il primo dei supplenti. Tale facoltà va esercitata entro quindici giorni dall'elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.
8. Il candidato alla carica di Amministratore che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da quest'ultima in caso di elezione.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo subentra il primo dei supplenti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - b) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio;
 - c) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale ed amministrativa;
 - d) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

- e) nomina il Direttore Generale in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip;
- f) predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale;
- g) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip;
- h) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché, complessivamente e per ciascun comparto, la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione, il sistema di controllo della gestione finanziaria e la politica di impegno per gli investimenti azionari in conformità alla normativa vigente pro tempore ;
- i) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori delle risorse del Fondo e individua il depositario, in conformità alla normativa vigente pro tempore;
- j) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità alle indicazioni fornite dalla Covip;
- k) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni vincolanti della Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone immediata informazione scritta ai componenti l'Assemblea;
- l) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica al Regolamento per la elezione dei componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di norme di legge, di norme secondarie e di determinazioni vincolanti della Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone immediata informazione scritta ai componenti l'Assemblea;
- m) predispose ed invia alle parti istitutive del Fondo e al Comitato paritetico, quale previsto dal punto 17 dell'accordo istitutivo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
- n) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
- o) attribuisce eventuali deleghe a singoli Amministratori, nonché poteri specifici al Direttore Generale, a collaboratori per la trattazione/gestione di particolari argomenti/attività, a condizione che gli/le stessi/e non siano di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento;
- p) propone all'Assemblea l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa;
- q) adotta, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il manuale operativo e le successive modifiche, nel rispetto delle norme di legge, sulla base delle direttive e in conformità ai principi stabiliti dalle fonti istitutive e alle regole del presente Statuto;
- r) ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- s) ove previsto dalla normativa vigente, trasmette alla Covip, per l'approvazione, le delibere, assembleari o consiliari, di modifica dello Statuto;
- t) dà istruzioni specifiche al Presidente o a eventuale altro Amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti;
- u) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/2001) e ss.mm.ii.;
- v) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione del Rischio, Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- w) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- x) definisce la politica di remunerazione, la politica di esternalizzazione delle Funzioni/attività, la politica di gestione dei conflitti di interesse, i piani di emergenza, il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- y) effettua la valutazione interna del rischio.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione relativa, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da inviare a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno sette giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno tre giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti. È consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede indicata in convocazione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità al Presidente è attribuito un doppio voto. Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto si richiede la presenza di almeno quattro degli Amministratori dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, dalla lett. a) alla lett. f) del D.M. Lavoro n. 108/2020 dei quali, nel rispetto del principio di pariteticità, due in rappresentanza dei datori e due in rappresentanza dei lavoratori.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale redatto da un Segretario, sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti dei datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - + sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - + indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;
 - + convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - + convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - + provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi, salvo diversa delega del Consiglio;
 - + tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
 - + in particolare trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
 - + svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente; in caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente subentra l'Amministratore più anziano.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e quattro supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della Funzione di Revisione Interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante fax o posta elettronica con conferma di ricezione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione. Supporta l'Organo di Amministrazione

nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni Fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni Fondamentali relative alla Gestione del Rischio e alla Revisione Interna.
2. Coloro che svolgono Funzioni Fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il Titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il Titolare della Funzione di Revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28– Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della Covip.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto, e in particolare:
 - a) predisporre le linee di indirizzo degli investimenti di ciascuno dei comparti previsti così da orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
 - b) definisce il programma di durata delle convenzioni tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni, e prevede termini e modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento;
 - c) indica parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valuta la qualità dei risultati ottenuti dal gestore, adottando un periodo di misurazione coerente con la ripartizione del patrimonio, nei vari titoli e valori;
 - d) dispone per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 20, lettera t), del presente Statuto.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e, a decorrere dall'esercizio 2015, dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito *web*, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito *web*, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla Covip, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della Covip.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla Covip.

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all' art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS

Previgente normativa ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Decreto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Contribuzione

1. Tenuti alla contribuzione al Fondo sono gli associati, ciascuno secondo la misura e le modalità ed i termini stabiliti dall'accordo istitutivo del 19 gennaio 1998, dagli accordi ivi richiamati, nonché dalle successive modifiche anche di settore. Qualora il contratto collettivo di riferimento non contenga disposizioni che prevedono la facoltà per il lavoratore di impegnarsi a una contribuzione aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoriamente prevista dal contratto collettivo medesimo, a carico del solo lavoratore, questi ha facoltà di impegnarsi verso il Fondo a effettuare direttamente versamenti secondo modalità e procedure previste dal regolamento del Fondo.
2. Almeno una volta all'anno il Fondo, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce comunicazione a ogni lavoratore associato dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in conformità alle istruzioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) ed h) del Decreto.
3. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dal Regolamento un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Prestazioni

1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio avendo maturato almeno cinque anni di permanenza al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di permanenza al Fondo; al fine di cui al presente Statuto, vale come anno intero anche la frazione di anno.
4. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche l'anzianità di permanenza al Fondo di provenienza.
5. Il lavoratore associato, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, il lavoratore associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata; qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto quanto maturato sulla intera posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo può essere esercitato a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
8. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e - non avendo esercitato la facoltà di trasferimento ovvero il diritto di riscatto - non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto mantiene la posizione presso il Fondo.

Rendita integrativa temporanea anticipata

1. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche

- complementari, ha facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
 4. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
 5. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, la prestazione pensionistica, il riscatto e le anticipazioni.
 6. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Anticipazioni

1. Il lavoratore associato al fondo da almeno otto anni, ivi compresi i periodi di contribuzione ad altre forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto, può chiedere una anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 08.03.2000, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio in conformità alle disposizioni fiscali. Nel regolamento di cui all'art. 15, comma 1 lett. q), il Consiglio fissa le procedure per l'accesso all'anticipazione.

Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:
 - a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di associato, abbia accesso;
 - b) ad altro Fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso il datore di lavoro in cui il lavoratore presta la propria attività;
 - c) ad altro Fondo pensione complementare non ricompreso nelle precedenti lettere a) e b) o a forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del D. Lgs. n. 124/93.
2. L'obbligo contributivo verso il Fondo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro cessa nel caso di cui alla lettera a) con la cessazione del rapporto di lavoro; nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato, il cui importo risulta dalla prima valorizzazione utile successiva alla verifica delle condizioni che danno diritto al trasferimento della posizione; il trasferimento stesso avviene: entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo verso il Fondo nei casi indicati alle lettere b) e c).
4. La richiesta di trasferimento presso altra forma pensionistica complementare può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lett. a); non prima di cinque anni di permanenza al Fondo durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lett. b); non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nei casi di cui alla lett. c).

Riscatto

1. Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di iscrizione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 29, e non si avvalga della facoltà di trasferimento di cui all'art. 32, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata, secondo le vigenti disposizioni di legge, dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori; in mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore associato, la posizione resta acquisita al Fondo.

3. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato, il cui importo risulta dalla prima valorizzazione utile successiva alla verifica delle condizioni che danno diritto al riscatto della posizione; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

(approvato dall'Assemblea straordinaria in data 27.05.2020)

PREMESSA

Le elezioni dei delegati del “Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” (di seguito denominato, il “Fondo”) si svolgono per corpi elettorali separati, per la componente in rappresentanza dei datori di lavoro e per la componente in rappresentanza degli iscritti, al fine di eleggere rispettivamente 30 delegati per un totale di 60 delegati.

Per entrambe le suddette componenti, le elezioni si svolgono sulla base di due collegi elettorali: uno per la Provincia di Bolzano e uno per la Provincia di Trento.

1. RIPARTIZIONE DEI DELEGATI SULLA BASE DEI COLLEGI ELETTORALI

- 1.1. Fermo il numero complessivo dei delegati ed in osservanza del principio di pariteticità delle componenti datoriale e degli iscritti, la ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna Provincia, prendendo a riferimento il dato rilevato alla fine del mese precedente all'indizione delle elezioni.
- 1.2. Per l'individuazione del collegio di appartenenza, si prenderanno a riferimento i seguenti criteri:
 - + per gli iscritti che siano anche lavoratori, si prenderà a riferimento la Provincia (Trento o Bolzano) della sede di lavoro;
 - + per gli iscritti per i quali non risulti attivo alcun contratto di lavoro e per i soggetti fiscalmente a carico, si prenderà a riferimento la Provincia di residenza (Trento o Bolzano);
 - + per i soggetti per i quali non sia applicabile alcuno dei principi sopra richiamati, gli stessi verranno computati nel collegio elettorale che conta il minor numero di associati.
- 1.3. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali, i delegati non assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti.
- 1.4. L'assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente in conformità ai criteri suddetti e resa nota ai rispettivi destinatari contestualmente alla comunicazione concernente l'indizione delle elezioni, di cui al successivo articolo 2 del presente Regolamento.

2. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 2.1. Entro il 15 ottobre dell'anno antecedente alla scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, ovvero nel termine di due settimane dal verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 15 comma 4 dello Statuto di anticipato scioglimento dell'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del Fondo stabiliscono congiuntamente le date e le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea.
- 2.2. Nel medesimo termine, il Presidente ed il Vice Presidente, provvedono a dare informazione di quanto stabilito al precedente comma e del numero dei delegati assegnati a ciascun collegio provinciale:
 - + a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l'accordo istitutivo (di seguito, le “Parti Istitutive”);
 - + ai datori di lavoro associati, alle cui dipendenze operano i lavoratori associati, anche – se del caso – per il tramite dei consulenti ai quali gli stessi sono collegati nell'ambito del database del Fondo (di seguito, per brevità, i “consulenti incaricati”), affinché gli stessi, ricevuta la comunicazione della indizione delle elezioni, provvedano a fornire adeguata informazione ai lavoratori associati, anche

ai fini della presentazione delle liste; i datori di lavoro provvederanno a darne adeguata diffusione tramite i canali aziendali in uso.

- 2.3. Il Fondo provvede altresì ad effettuare un'apposita comunicazione circa l'indizione delle elezioni attraverso il proprio sito web.

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 3.1. Con riferimento all'elettorato attivo, hanno diritto al voto, prendendo a riferimento il dato rilevato al 30 novembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni:
- + tutti gli iscritti al Fondo che compiano 16 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni; non hanno diritto di voto gli iscritti per i quali, alla suddetta data, sia in corso la liquidazione totale della posizione o il suo trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - + tutti i datori di lavoro associati ad esclusione di quelli per i quali: (i) non risultano lavoratori iscritti al Fondo alla medesima data; (ii) è in corso – e nota al Fondo – una procedura concorsuale avente come obiettivo la messa in liquidazione degli stessi.
- 3.2. Con riferimento all'elettorato passivo sono eleggibili:
- + per i delegati in rappresentanza degli iscritti, tutti gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto 18 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni;
 - + per i delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, i soggetti che siano rappresentanti di un datore di lavoro associato al Fondo o di un'organizzazione datoriale riconducibile alle Parti istitutive e che abbiano compiuto 18 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno antecedente allo svolgimento delle elezioni.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

- 4.1. Entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni dovranno essere presentate al Fondo le liste di candidatura per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti secondo lo schema predisposto dal Fondo. Per ciascuna lista, dovrà essere indicato un rappresentante che prenderà parte ai lavori della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, nonché il nominativo di un sostituto che subentrerà al primo in caso di impedimento. I candidati di lista ed i dipendenti del Fondo, non possono far parte della Commissione elettorale.
- 4.2. All'elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere:
- + liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo del Fondo;
 - + liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale.
- 4.3. All'elezione dei delegati in rappresentanza degli iscritti possono concorrere:
- + liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo;
 - + liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale.
- 4.4. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, le liste dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da eleggere nel collegio.

5. COMMISSIONE ELETTORALE

- 5.1. Entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle liste elettorali, il Presidente, verificata insieme con il Vice Presidente la validità delle liste elettorali, insedia la Commissione elettorale.
- 5.2. La Commissione elettorale è formata dal Presidente del Fondo, che la presiede, dal Vice Presidente del Fondo e da un rappresentante per ogni lista presentata.
- 5.3. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e sulla base delle liste elettorali presentate, la Commissione elettorale predispone le schede elettorali per i datori di lavoro e per gli

iscritti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5.

- 5.4. Almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la Commissione elettorale trasmette ai datori di lavoro associati, tramite i consueti canali di contatto con gli stessi, anche – se del caso – per il tramite dei consulenti incaricati, le liste dei candidati delle due componenti dell'assemblea; i datori di lavoro provvederanno a dare adeguata visibilità alle liste degli iscritti almeno nei quindici giorni precedenti l'inizio delle elezioni. Il Fondo provvederà altresì ad effettuare un'apposita comunicazione attraverso il proprio sito web.
- 5.5. Per ciascun collegio provinciale, in caso di presentazione di una sola lista di candidati (sia per la componente datoriale, che per la componente degli iscritti) non si svolgeranno le votazioni per il relativo collegio ed entreranno a far parte dell'Assemblea i candidati indicati in tali liste, in base all'ordine stabilito nelle stesse, fino alla concorrenza del numero complessivo dei posti spettanti ai singoli collegi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei successivi articoli 7, 8 e 9 ai quali si rinvia.

6. MODALITÀ DI VOTAZIONE

- 6.1. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, il Fondo invia ad ogni datore di lavoro avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:
- + in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione;
 - + l'indicazione del numero di voti spettanti e le istruzioni relative alla votazione, la quale avviene esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo;
 - + i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico.
- Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto.
- 6.2. Per le votazioni dei delegati in rappresentanza degli iscritti, il Fondo invia ad ogni avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:
- + in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione;
 - + le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo;
 - + i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico.
- Nell'ipotesi in cui l'iscritto, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto.
- 6.3. Il voto viene espresso per lista senza indicazione di preferenze nominative. A ciascun datore di lavoro spetta un numero di voti pari al numero dei lavoratori iscritti al Fondo, fermo restando che il diritto di voto viene esercitato una volta sola.
- 6.4. Le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di 12 giorni consecutivi di calendario iniziando di lunedì e terminando di venerdì.

7. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

- 7.1 Entro 7 giorni dal termine delle operazioni voto, la Commissione elettorale procede ad acquisire i voti, separatamente per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti verificando, nel contempo, la regolarità delle operazioni elettorali.
- 7.2 Lo scrutinio viene effettuato computando il numero dei voti conseguito da ciascuna lista.
- 7.3 L'attribuzione dei posti di delegato viene effettuata mediante ripartizione del numero complessivo dei posti assegnati ai singoli collegi, in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono attribuiti alle liste con i resti più alti.
- 7.4 Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti quali delegati, nel numero corrispondente ai posti conseguiti dalla lista, i candidati secondo l'ordine di presentazione loro assegnato nella lista stessa.
- 7.5 La Commissione elettorale, procede allo scrutinio dei voti e, acquisite le risultanze dello stesso, alla

proclamazione dei risultati redigendo il verbale di avvenuta elezione che viene sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo; nel verbale sono annotati i nominativi dei candidati eletti.

- 7.6 La Commissione elettorale provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione e alle Parti Istitutive apposita comunicazione unitamente al suddetto verbale. Dei risultati elettorali la Commissione dà comunicazione ai delegati eletti.
Contestualmente, il Fondo provvede a pubblicare sul proprio sito web apposita informativa concernente l'esito del procedimento elettorale.
- 7.7 Espletati gli adempimenti di cui al paragrafo precedente, si conclude il procedimento elettorale e la Commissione elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto all'art. 9 in tema di contestazioni.

8. INCOMPATIBILITA' E SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

- 8.1. L'incarico di delegato è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente presso il Fondo.
- 8.2. Nel caso in cui un delegato venga a trovarsi nella suddetta situazione di incompatibilità o venga a cessare dalla carica per decadenza ai sensi dell'art. 15 comma 3, dello Statuto, ovvero per morte, impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista di appartenenza.
- 8.3. Qualora per effetto di successive sostituzioni la lista abbia esaurito i nominativi di riserva, si procede alla sostituzione mediante nuova elezione del delegato da parte del relativo collegio, con le stesse modalità e procedure stabilite per l'elezione dell'Assemblea dal presente Regolamento.

9. NORME FINALI

- 9.1 La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli associati in modo tempestivo.
- 9.2 I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dal Fondo attraverso l'adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a perseguire tale scopo.
- 9.3 Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
- 9.4 La Commissione elettorale esamina e risolve, in un'unica istanza, eventuali casi di contestazione su ricorso da parte degli interessati, da proporsi, in ogni caso, nel termine di 15 giorni dalla conclusione del procedimento elettorale.
- 9.5 Qualora un/a termine/scadenza indicato/a nel presente Regolamento coincida con un giorno non lavorativo, il termine/la scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.